

SUPSI

I rimedi dei contribuenti nel contesto dello scambio di informazioni a livello internazionale

Analisi delle novità in merito al contenuto dello scambio di informazioni e i possibili rimedi per il contribuente svizzero, italiano ed estero

Data e orario

Venerdì
22 giugno 2018
14.00-17.30

Luogo

Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Il primo scambio di informazioni automatico diventerà realtà il 30 settembre di quest'anno. Il quadro normativo a livello OCSE, europeo e svizzero è completato. Coloro che non hanno ancora regolarizzato le loro posizioni con il fisco del proprio Stato di residenza sono obbligati a contemplare i rimedi che gli ordinamenti offrono loro sotto il profilo fiscale e procedurale. In particolare, i contribuenti devono valutare in che misura gli strumenti offerti dal proprio ordinamento sono compatibili con lo scambio di informazione automatico prima e dopo la data del 30 settembre. Infine, la giurisprudenza del Tribunale federale aiuterà a capire i limiti a cui le amministrazioni degli altri Stati devono sottostare per attivare lo scambio di informazioni su richiesta con la Svizzera in conseguenza di quello automatico.

Entro il 30 settembre di quest'anno, le amministrazioni fiscali dei diversi Stati, tra i quali la Svizzera, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) e molti (ormai) ex paradisi fiscali si trasmetteranno vicendevolmente i dati relativi agli investimenti dei rispettivi residenti. Lo scambio di informazioni è destinato a cambiare per sempre e in modo radicale il rapporto fra fisco e contribuenti che detengono dei conti all'estero. Lo scambio automatico di informazioni può assumere per i contribuenti risvolti estremamente importanti e non sempre prevedibili. Per questo motivo è importante che prendano coscienza dei rimedi giuridici che lo Stato di trasmissione dei dati offre loro, in particolare laddove i conti siano detenuti in banche svizzere. Infatti, l'ordinamento elvetico permette ai titolari di conti di opporsi allo scambio di informazioni. Ma con quale procedura e a quali condizioni? Anzitutto è necessario conoscere la qualità delle informazioni ricevute e l'utilizzo che le autorità fiscali ne faranno, specialmente ai fini di eventuali indagini finanziarie e accertamenti. Sotto questo profilo, il convegno vuole approfondire il rapporto fra lo scambio di informazioni, da una parte, e gli istituti volti alla regolarizzazione delle posizioni fiscali dei contribuenti, dall'altra. In particolare, verranno approfonditi l'istituto dell'autodenuncia per il contribuente svizzero e del ravvedimento per

il contribuente italiano. Ma quali sono i limiti in cui incorrono tali istituti laddove le informazioni relative ai conti sono oggetto di scambio di informazione? È sempre possibile regolarizzare la posizione di un contribuente o lo scambio di informazione produce degli effetti preclusivi sia sotto il profilo oggettivo che temporale? Inevitabilmente lo scambio di informazioni automatico porterà a richieste di assistenza amministrativa da parte delle autorità fiscali degli Stati di residenza dei titolari di conti in Svizzera. Sarà, quindi, esaminata la più recente giurisprudenza del Tribunale federale per capire i limiti allo scambio di informazioni su richiesta. Durante il convegno saranno affrontati i casi pratici e offerte soluzioni a tali interrogativi.

Programma

Introduzione al convegno

Francesco Baccaglioni

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Albacore Wealth Management, Lugano

Lo scambio di informazioni su richiesta quale conseguenza di quello automatico

Stefano Scheller

Dott. in economia e legislazione per l'impresa, Dott. in
giurisprudenza, Esperto fiscale dipl. fed., Socio Studio legale
tributario Jäggi & Scheller SA, Lugano

Autodenuncia esente da pena e scambio di informazioni in Svizzera

Marzio Teoldi

Capoufficio presso l'Ufficio delle procedure speciali della
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Bellinzona
Nicola Sulmoni
Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle
contribuzioni del Cantone Ticino, Bellinzona

Gli strumenti per la protezione dei dati nell'ambito dello scambio delle informazioni in Svizzera

Giovanni Molo

Dottore in giurisprudenza, Avvocato, LL.M., Socio Studio
legale e notarile Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano

Il ravvedimento e altri rimedi alle violazioni relative agli averi all'estero per i contribuenti italiani

Antonio Della Carità

Avvocato, Professore a contratto di diritto tributario
internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, Socio Studio legale tributario BDC Associati,
Milano

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali,
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e
private, persone interessate alla fiscalità

Costo

CHF 350.-

Termine di iscrizione

Entro martedì 19 giugno 2018

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che
la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da
parte del responsabile

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta
del partecipante

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco

diritto.tributario@supsi.ch



FIDUCIARI | SUISSE

I rimedi dei contribuenti nel contesto dello scambio di informazioni a livello internazionale

iscrizione da inviare
entro **martedì 19 giugno 2018**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 6176

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail
Data di nascita	Sono socio AMASTL

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma